

Foglio Informativo Operazioni di Factoring Pro Soluto

INFORMAZIONI SULLA BANCA

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche "Banca"), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Viale America, 351 - ROMA (Italy), numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60 e capogruppo del gruppo bancario Mediocredito Centrale, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia con codice ABI 10680, capitale sociale € 204.508.690,00 int. vers., numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA di Gruppo 16868201001, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma1 del D.lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it, Tel: 06 47911, e-mail: info@mcc.it.

IN CASO DI OFFERTA "FUORI SEDE"

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA (*compresi gli estremi dell'iscrizione in Albi o Elenchi*)

NOME E COGNOME, INDIRIZZO, TELEFONO, E-MAIL DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO

NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNATA COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

(DATA)

(FIRMA)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

COSA E' IL FACTORING?

Il factoring è un contratto, regolato dalla Legge 52/91 e dal codice civile, con il quale la Banca (Cessionario o Factor) acquista e/o gestisce i crediti già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri) di natura commerciale, vantati dal Cliente (Cedente o Fornitore) verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

Factoring pro soluto

Operazione di factoring con assunzione del rischio, da parte della Banca, del mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti unicamente dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti dei Plafond di credito accordati al Cedente per ciascun Debitore, con la possibilità – da parte del Cedente – di ottenere, in tutto o in parte, l'anticipazione del corrispettivo dei Crediti ceduti.

Salvo diverso accordo, la cessione dei crediti è comunicata ai debitori ceduti. In tal caso, la stessa Banca gestisce sul piano amministrativo i crediti ceduti e ne cura l'incasso. In caso di cessioni di crediti vantati verso Pubbliche Amministrazioni, è prevista una specifica disciplina per cui, tra l'altro, l'atto di cessione deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere rispettati specifici obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e, in taluni casi, potrebbe essere necessario attendere specifica accettazione da parte della PA eventualmente anche sotto forma di silenzio-assenso nei casi previsti dal Codice degli Appalti.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla Banca la garanzia del pagamento e di disporre una fonte di finanziamento.

Factoring pro soluto con acquisto a titolo definitivo (ATD)

Il Factoring Pro Soluta ATD ha caratteristiche tali da consentire al Cliente la cancellazione (derecognition) dei crediti ceduti dal proprio bilancio. Ciò presuppone che la struttura del prodotto sia in linea con i dettami dell'IFRS9.

Il Factoring pro soluto ATD è rivolto a società di medio/grandi dimensioni, quotate in borsa o facenti capo a gruppi multinazionali, i cui bilanci sono soggetti ai principi contabili IAS (IFRS9) che desiderano ottimizzare la gestione della tesoreria e migliorare i propri indicatori di bilancio, tramite la Cessione a titolo definitivo dei crediti (Pro-Soluta) e la conseguente possibilità di stornare dal proprio bilancio le attività finanziarie cedute (derecognition).

Le operazioni in regime di pro soluto con strutture contrattuali IAS compliant (IFRS9) formano oggetto di specifici contratti che tengono conto delle esigenze di personalizzazione del servizio e di finanziamento.

Il corrispettivo dei crediti viene di norma determinato tramite la formula dello sconto, decurtando, quindi, dal corrispettivo della Cessione, l'ammontare delle commissioni e degli interessi.

Factoring senza notifica

Il Cedente e la Banca possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti. In questo caso la Banca dà mandato al Cedente per la gestione del credito per conto della Banca.

Questa facoltà permette al Cedente di mantenere la relazione commerciale con i propri clienti, in aggiunta ai vantaggi tipici del factoring.

Export Factoring

I debitori ceduti hanno sede all'estero. Il Factor potrà individuare un corrispondente estero al quale trasferire i crediti ceduti dal Fornitore. In caso di operazioni in valuta diversa dall'Euro, il rischio di cambio grava sul cedente.

RISCHI TIPICI

Il Cedente garantisce tra l'altro la certezza, liquidità ed esigibilità a scadenza dei Crediti (anche futuri) e assume le obbligazioni previste dal contratto di factoring tra lo stesso e la Banca. L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni o la violazione delle dichiarazioni e garanzie prestate nel contratto comporta, ai sensi del contratto stesso: (i) la risoluzione del contratto, (ii) ove contrattualmente previsto, la riassunzione del rischio di mancato pagamento in capo al Fornitore con riacquisto a richiesta del Factor del relativo credito e corresponsione di un importo pari al corrispettivo eventualmente già ricevuto oltre interessi convenzionali sino alla data di restituzione commissioni e spese.

I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ivi compresi eventuali frutti scaduti, a qualsiasi titolo dovuti (quali ad esempio: interessi ex art. 1284 cod. civ., interessi per ritardato pagamento ex legge 231/2002, oppure interessi convenzionali, anche di mora, etc.), fermo restando che il corrispettivo per la cessione sarà pari al solo valore nominale del credito in linea capitale, senza alcuna forma di integrazione di corrispettivo a fronte dell'effettivo incasso di importi a titolo di interessi maturati. Il verificarsi di ritardi nell'incasso dei crediti rimane a carico del cessionario.

Il rischio di revocatoria e/o inefficacia degli incassi pervenuti dai debitori è a carico del cessionario.

Il tasso di interesse nominale annuo può essere fisso o variabile. In caso di tasso variabile lo stesso viene correlato ad un parametro di indicizzazione, convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali, maggiorato di uno "spread". Tale tasso varia in funzione dell'andamento del parametro di indicizzazione.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- in caso di tasso floor a 0, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso variabile al di sotto del tasso minimo.

Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il fornitore qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993. In caso di factoring senza notifica, il Cedente è tenuto a trasmettere subito gli incassi alla Società di factoring. In caso di mancata o ritardata trasmissione degli incassi, può essere applicata una penale come previsto contrattualmente.

In caso di operazioni in valuta diversa dall'Euro, il rischio di cambio grava sul cedente.

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI ECONOMICHE

Avvertenza

I tassi d'interesse e le restanti condizioni economiche sotto riportate sono indicati nella misura minima se a favore del Cliente, ovvero massima se a favore della Banca, sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, le quali saranno recuperate integralmente a parte. In ogni caso le singole operazioni tengono conto della normativa tempo per tempo vigente, in particolare in materia di usura.

VOCI		COSTI
SPESE E COMMISSIONI	ANTICIPAZIONI	7,00% (LIQUIDAZIONE MENSILE/TRIMESTRALE)
		7,00%
		<i>Nel caso di applicazione di tasso variabile, il tasso di interesse sarà pari alla quotazione del parametro maggiorato di uno Spread concordato, pari a massimo il 7%. Se previsto contrattualmente, qualora l'andamento dei mercati finanziari comportasse, per un determinato periodo, che il parametro assunto a riferimento presenti un valore negativo, ai fini del conteggio degli interessi allo stesso verrà attribuito un valore pari a zero.</i> <i>I parametri di indicizzazione utilizzabili:</i> <i>EURIBOR 1, 3, 6 mesi o del sostituto (LIBOR, TUS, Overnight, BCE, IRS) con divisore 365 rilevati con valuta del 1° giorno del mese solare. Fonte di rilevazione: di norma su "Il Sole 24 ore" ed altre fonti di informazione finanziaria, quali ad es. Reuters.</i> <i>I parametri Euribor ("Euro Interbank Offered Rate") con divisore 365 sono calcolati dalla Banca, convertendo il tasso Euribor con base "Act 360 giorni" amministrato dallo European Money Markets Institute pubblicato alla pagina EURIBOR01 (divisore 360) del circuito Thomson Reuters (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Thomson Reuters), ovvero, in mancanza, pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ore".</i>
		TASSO DI MORA INDICE DI RIFERIMENTO T.R.E. (Tasso di Rifinanziamento dell'Eurosistema) pari a 2,40 % stabilito dalla B.C.E. (Banca Centrale Europea) e rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente quello di stipula , pubblicato dai principali info provider di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore), arrotondato per eccesso ai 5 centesimi superiori del secondo decimale. L'aggiornamento del parametro viene rilevato allo stesso modo l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente quello di variazione del tasso. + SPREAD pari a 8,000 %
		Ritenuta fiscale sugli interessi nella misura prevista
		Nella misura prevista per legge
	COMMISSIONI DI FACTORING	C102 - COMMISSIONI FLAT PRO SOLVENDO LORDE 2% AL CARICO DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO
		C641 – COMMISSIONI MESE PRO SOLVENDO LORDE 0,50% DA APPLICARSI AL CARICO SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI PER MESI DI DURATA RESIDUA
		C115 - COMM. FLAT SUL SALDO DEI CREDITI DI FINE MESE 1,50% MENSILE DA CALCOLARSI SUI CREDITI IN ESSERE A FINE MESE
		C163 - COMMISSIONE DI FACTORING MENSILE 0,50% DA CALCOLARSI SUI CREDITI IN ESSERE A FINE MESE E/O REGOLATI NEL CORSO DEL MESE
		C144 – COMMISSIONI FLAT PRO SOLUTO LORDE 4% AL CARICO DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO
		C648 – COMMISSIONI MESE PRO SOLUTO LORDE 1% DA APPLICARSI AL CARICO SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI PER MESI DI DURATA RESIDUA
		C126 - COMM. GESTIONE FLAT PER MESI DURATA NOMINALE 0,50% DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO PER MESI DI DURATA NOMINALE
		C128 - COMM. GARANZIA FLAT PER MESI DURATA NOMINALE 1,00% DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DELLE NOTE CREDITO PER MESI DI DURATA NOMINALE
		C138 - COMM.FLAT DI ACQUSTO CREDITI LORDI 4,00% DA APPLICARSI SUL VALORE DEI CREDITI ACQUISTATI A TITOLO DEFINITIVO AL LORDO DELLE NOTE CREDITO
		C123 - COMM. PLUSFACTORING SU CREDITI SCADUTI 0,50% MENSILE DA PERCEPIRE PER RITARDATO PAGAMENTO DEI CREDITI CEDUTI, DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DEGLI STESSI A DECORRERE DALLA DATA DI SCADENZA DEBITORE DELLE FATTURE CEDUTE

		C165 - COMMISSIONE PLUS FACTORING (alternativa alla comm. Plusfactoring su crediti scaduti)	1,50% MENSILE DA CALCOLARSI SUI CREDITI IN ESSERE A FINE MESE E/O REGOLATI NEL CORSO DEL MESE
		C401 - SPESE ISTRUTTORIA PRATICA E REGISTRAZIONE CONTRATTO	€ 2.500 UNA TANTUM
ALTRE CONDIZIONI E SPESE		C403 - SPESE DI RINNOVO PRATICA	€ 2.500 ANNUALE
		C411 - SPESE INFORMAZIONI PER DEBITORE	€ 1.200 UNA TANTUM ALL'APERTURA DELLA COPPIA CED-DEB
		C412- SPESE RINNOVO INFORMAZIONI DEBITORE	€ 1.200 ANNUALE
		C150 - SPESE HANDLING DOCUMENTI FATTURE	€ 25 AL CARICO DA PERCEPIRE PER SINGOLA FATTURA CEDUTA O DOCUMENTO SIMILARE
		C153 - SPESE PER MODULO CESSIONE	€ 50
		C203 – SPESE HANDLING DOCUMENTI: RIBA *	€ 30
		C190 - SPESE DI BONIFICO	€ 50 PER CIASCUN BONIFICO
		C197 - RECUPERO SPESE BONIFICI SIA SETIF	€ 50 PER CIASCUN BONIFICO
		C198 - SPESE PER BONIFICO BIR	€ 50 PER CIASCUN BONIFICO
		C184 - SPESE PREAVV BONIFICO A BANCA	€ 30 PER BONIFICO
		C230 - SPESE PER RICHIAMO RIBA *	€ 26 CADAUNO PER EFFETTI, DOCUMENTI, E/O ALTRI MEZZI D'INCASSO SIA CARTACEI SIA ELETTRONICI
		C222 - SPESE PER INSOLUTI RIBA *	€ 100 CADAUNO PER EFFETTI SIA CARTACEI CHE ELETTRONICI
		C225 - SPESE PER INSOLUTI SDD/R.I.D.	€ 100 CADAUNO
		C224 - SPESE PER INSOLUTI EFFETTI	€ 100 CADAUNO PER MEZZI DI INCASSO SIA CARTACEI SIA ELETTRONICI
		C202 - SPESE HANDLING DOCUMENTI: R.I.D.	€ 15 CADAUNA
		C189 - SPESE NOTIFICA COMUNICAZIONE AL DEBITORE	€ 50 CADAUNA
		C238 - RECUPERO SPESE VARIE	€ 1.500

		C188 - SPESE DICHIARAZIONI USO REVISORI CONTABILI DEL CLIENTE	€ 250 CADAUNA
		C187 - SPESE POSTALI PER INVIO RENDICONTO	€ 0,00 INVIO MENSILE
	ONERI FISCALI	IMPOSTA DI BOLLO	Nella misura prevista per legge, a carico del Cliente
		SPESE DI REGISTRAZIONE	Nella misura prevista per legge, a carico del Cliente
GIORNI VALUTA	C502 - VALUTE DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO – BONIFICO (LAV)	15 gg - SUCCESSIVI ALLA VALUTA BANCA	
	C512 - VALUTE DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO RIBA (LAV)*	25 gg	
	C523 - GIORNI FISSI SCONTO PER PAGAMENTI A RIMESSA DIRETTA	60 gg	

* servizio al momento non attivo

Simulazione dell'impatto della fluttuazione del cambio sull'ammontare totale da rimborsare

L'importo dell'anticipazione calcolato ipotizzando un controvalore di 100.000€

Simulazione di un deprezzamento del 20% contro euro della divisa di denominazione dell'anticipazione nel periodo tra l'erogazione dell'anticipazione e il rimborso.

Divisa finanziamento	Cambio Divisa/Euro all'accensione	Importo del finanziamento in divisa	Cambio divisa/euro alla scadenza	Controvalore in euro alla scadenza	Differenza in euro alla scadenza	Controvalore in divisa della differenza in euro
USD	1,1728	117.280,00	1,41	83.333,33	-16.666,66667	-23.456,00
GBP	0,87475	87.475,00	1,05	83.333,33	-16.666,66667	-17.495,00
CHF	1,1607	116.070,00	1,39	83.333,33	-16.666,66667	-23.214,00
JPY	128,46	12.846.000,00	154,15	83.333,33	-16.666,66667	-2.569.200,00

Simulazione di un apprezzamento del 20% contro euro della divisa di denominazione dell'anticipazione nel periodo tra l'erogazione dell'anticipazione e il rimborso.

Divisa finanziamento	Cambio Divisa/Euro all'accensione	Importo del finanziamento in divisa	Cambio divisa/euro all'estinzione	Controvalore in euro all'estinzione	Differenza in euro all'estinzione	Controvalore in divisa della differenza in euro
USD	1,1728	117.280,00	0,94	125.000	25.000	23.456,00
GBP	0,87475	87.475,00	0,70	125.000	25.000	17.495,00
CHF	1,1607	116.070,00	0,93	125.000	25.000	23.214,00
JPY	128,46	12.846.000,00	102,77	125.000	25.000	2.569.200,00

Fonte:

https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/cambio/cambi_rif_20180524/

Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 24/05/2018 rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali. Le simulazioni sono state effettuate in conto capitale

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili, ecc. ed IVA in quanto dovuta, spese per eventuali perizie ipocatastali, per registrazione di garanzie reali (pegno e/o ipoteca) qualora richieste a fronte dell'attività di finanziamento, nonché le spese notarili per il perfezionamento di tali attività.

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della Legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di Factoring può essere consultato presso la sede della Banca e sul sito internet www.mcc.it

"Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento" (Piano "BMR")

La Banca, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. "Regolamento BMR", *Benchmark Regulation*) e successive modifiche e/o integrazioni, ha adottato un "Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento" (Piano "BMR"), nel quale sono definite le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Il piano indica uno o più indici di riferimento alternativi a cui la Banca può ricorrere per la sostituzione degli indici di riferimento per i quali sia sospesa la fornitura, indicando i motivi per i quali tali indici sostitutivi sarebbero alternative valide. Il piano viene costantemente aggiornato rispetto all'evoluzione degli indici di riferimento ed è applicato nelle relazioni contrattuali con la clientela in caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione dei relativi contratti finanziari, nel caso in cui questi ultimi non prevedano, ab origine, un indice di riferimento alternativo. Il piano "BMR", costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito internet della Banca al percorso <https://www.mcc.it/documenti-per-la-trasparenza/>. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 118-bis "Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento" del TUB, qualora si verificasse la variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento la Banca comunicherà al cliente, entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, le modifiche o l'indice sostitutivo individuato ai sensi del Piano di Sostituzione periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito internet della Banca, salvo che la normativa vigente o l'Autorità di Vigilanza non dispongano diversamente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate ipotesi di cessazione o variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento: (i) le modifiche sostanziali alla metodologia, alle formule o alle altre modalità di determinazione dell'Indice di Riferimento o che lo stesso non sia più rappresentativo del mercato sottostante; oppure (ii) l'amministratore dell'Indice di Riferimento (l'"Amministratore") annunci pubblicamente di aver cessato definitivamente (o per un periodo indeterminato) o che cesserà definitivamente (o per un periodo indeterminato) di fornire l'Indice di Riferimento o che lo stesso non possa essere utilizzato e, alla relativa data, non vi sia un sostituto Amministratore che continui a fornire l'Indice di Riferimento predetto. La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTI E RECLAMI

Recesso

Il contratto di Factoring ha durata indeterminata; è facoltà delle parti recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Qualora il recesso avvenga a seguito di comunicazione del Fornitore, tutti i plafond eventualmente concessi dal Factor si intenderanno automaticamente revocati con effetto dalla data di ricezione da parte del Factor della comunicazione di recesso del Fornitore e con conseguente cessazione automatica della "rotatività" dei plafond stessi.

Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di sessanta giorni. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede dal contratto entro sessanta giorni.

Risoluzione

Il contratto di Factoring potrà essere risolto sia dal Factor che dal Fornitore ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. Il Factor potrà inoltre risolverlo ai sensi dell'art. 1456 del CC., dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata, in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli artt. 3, 4, 5, 6, 8, del Contratto. Costituiscono altresì condizioni risolutive del contratto di Factoring la messa in liquidazione volontaria o giudiziale, la dichiarazione di fallimento o comunque l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali del Fornitore.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il Cedente deve rimborsare, entro 15 giorni, la propria esposizione.

Entro il medesimo termine il Fornitore avrà l'obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora - di restituire al Factor i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti ceduti pro solvendo non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese. Ad avvenuta restituzione di detti corrispettivi, le cessioni dei relativi crediti si considereranno ad ogni effetto risolte. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno interessi moratori nella misura concordata.

Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie accessorie assunte dal Fornitore.

Reclami e condizioni di procedibilità della domanda giudiziale

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Viale America, 351 00144 Roma - fax +39 06 4791 2784 - email: sectionlegalebanca@mcc.it - pec: reclami@postacertificata.mcc.it) che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La Guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca www.mcc.it.

Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it

Ai sensi della vigente normativa in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ex D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28, il Cliente, prima di esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, con assistenza di un avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385.

LEGENDA

Società di factoring (o factor)	Indica Mediocredito Centrale S.p.A
Cedente	l'impresa fornitore cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring.
Debitore	la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.
Credito	a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi. b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
Cessione	il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b)
Corrispettivo della cessione di credito	importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore.
Pagamento del corrispettivo	pagamento operato dalla Banca al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.
Pagamento anticipato del corrispettivo	pagamento operato dalla Banca al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della Banca prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.
Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di factoring	assunzione da parte della Banca del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo dell'importo dei crediti per i quali la Banca intende assumersi tale rischio.
Interessi	corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla Banca in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla Banca o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.
Valuta	data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli
Tasso di mora	tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Spese handling	spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).
Reclamo	ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.